

AC 2753

CAMERA DEI DEPUTATI

I e V Commissioni riunite

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025,
n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini
normativi

**BOZZA NON CORRETTA FASCICOLO
SEGNALATI 30.01.2026**

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

Sopprimere il comma 1.

* 1. 1. Guerra, Sarracino, Lai, Roggiani.

* 1. 2. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

* 1. 3. Zaratti, Grimaldi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, si procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 789 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prorogata al 31 dicembre 2026.

1. 4. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 30 giugno 2026.

1. 5. Zaratti, Grimaldi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proroga di cui al presente comma non pregiudica,

per i servizi ambientali e di igiene urbana, l'aggiornamento dei costi e dei fabbisogni *standard* funzionali alla definizione dei Piani economico-finanziari e alla determinazione delle tariffe, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio a tutela dei cittadini.

1. 6. L'Abbate.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.

1-ter. All'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di parametri socioeconomici» sono inserite le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio *pro capite*».

1. 8. Ferrari, Bonafe', Girelli, Simiani, Ghio, Marino, Fornaro, Vaccari, Sarracino,

Curti, Evi, Andrea Rossi, Gribaudo, Roggiani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Rientrano nella definizione di comuni montani i comuni interclusi tra comuni montani e i comuni con un'altitudine media superiore a 300 metri sul livello del mare, che ricadono in una delle tipologie previste dall'articolo 1, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), della legge 6 ottobre 2017, n. 158»;

c) il quinto e sesto periodo sono soppressi.

1. 101. Gatta, Pittalis, Tassinari, Pierro, Davide Bergamini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni e le province autonome sono autorizzate a proporre l'inserimento nel piano straordinario di cui al primo periodo di ulteriori siti ad alta vulnerabilità sociale per la realizzazione di specifici interventi. Per la realizzazione degli interventi da inserire nel piano, le regioni e le province autonome assicurano la completa e piena disponibilità di risorse nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci o attraverso altri strumenti di finanziamento, da versare nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5».

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

1. 21. Cannizzaro, Arruzzolo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.

1. 26. Bonafe', Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Guerra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi, De Luca.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni dal 2026 al 2029 la percentuale di cui al primo periodo è elevata al 40 per cento in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente operaio del comparto idraulico-forestale. Per i medesimi anni, per il personale dipendente di cui al periodo precedente, i termini del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego sono quelli individuati dall'articolo 12, comma 7, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

7-ter. Agli oneri recati dall'attuazione del comma *7-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 27. Cannizzaro, Arruzzolo, Mangialavori.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7.bis All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».

1. 28. Casu, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, incluse quelle del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

1. 32. Casu, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per la presentazione delle asseverazioni di cui al comma 13 del citato articolo 119 è prorogato al 30 giugno 2026.

1. 36. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 9, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, primo periodo, e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 settembre 2025, in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025».

Conseguentemente, al medesimo comma 9:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e oltre il 31 dicembre 2027, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025»;

alla lettera b), sostituire le parole: di euro 4.063.514 per l'anno 2026 *con le seguenti:* di euro 5.063.514 per l'anno 2026 e di euro 3.400.000 per l'anno 2027.

1. 37. Caso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025.

9-ter. A decorrere dall'applicazione della disposizione di cui al comma 9-bis, qualora nel corso del periodo d'imposta il contribuente destini alla locazione breve più di tre appartamenti, il medesimo contribuente dispone di un termine di sei mesi per adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione del regime imprenditoriale. Per far fronte alle minori entrate derivanti dagli effetti conseguenti dall'applicazione del presente comma il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

1. 39. Del Barba, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, realizzati su immobili ubicati nei territori dei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora alla data del 31 dicembre 2025 non risultino ultimati i lavori agevolati, le spese sostenute successivamente a tale data restano ammesse alla detrazione di cui al medesimo articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo la disciplina ordinaria vigente, ferma restando la decadenza dei limiti di spesa maggiorati di cui al comma 4-ter dell'articolo 119. Resta ferma la condizione della rinuncia ai contributi per la ricostruzione per le spese ammesse alla detrazione.

1. 42. Caparvi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30.000.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «40.000.000 per gli anni 2025 e 2026 anche al fine di compensare i costi fissi e gli eventuali mancati ricavi derivanti dalla sospensione o limitazione dell'attività ordinaria degli impianti a fune e degli impianti sciistici e delle attività ad essi complementari e accessorie, disposte dalle autorità competenti per misure di sicurezza, ordine pubblico e logistica, adottate in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che ne comportino la chiusura totale o parziale al pubblico»;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199».

1. 43. Bof, Iezzi, Comaroli, Lazzarini, Bisa, Andreuzza, Coin, Pretto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente

10-bis. In attesa di una revisione della disciplina in materia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di requisiti sanitari per l'accesso ai gruppi sportivi

militari, fino al 31 dicembre 2026, agli atleti e alle atlete di interesse nazionale affetti da patologie croniche, ivi incluse patologie quali il diabete, compatibili con la pratica sportiva agonistica è consentito far parte dei gruppi sportivi militari, sulla base dell'idoneità accertata ai fini dell'attività sportiva agonistica, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

1. 45. Berruto, Fornaro.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 11, sostituire le parole: Per i titolari con le seguenti: Salvo abbiano familiari a carico, per i titolari.

1. 48. Iezzi, Bof.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Fino al 31 dicembre 2026 non possono essere nominati da parte del Presidente del Consiglio dei ministri

con proprio decreto (DPCM) Commissari straordinari del Governo gli amministratori di società pubbliche partecipate dallo stato e che operano in regime di *house* ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sui quali i Ministeri esercitano funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa.

1. 51. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavoro a tempo determinato aggiungere le seguenti:», ivi comprese le forme contrattuali flessibili,.

1. 58. Baldelli, Rachele Silvestri.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 16, sostituire le parole: «progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso

di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 con le seguenti: al fine di consentire il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, nonché l'individuazione del soggetto responsabile del completamento degli interventi. Il Commissario delegato di cui al primo periodo, fino all'approvazione del progetto esecutivo e comunque non oltre il 31 marzo 2027, opera con i medesimi compiti, funzioni e poteri, di cui all'articolo 3 della citata ordinanza n. 3702 del 2008.

1. 62. Pizzimenti, Iezzi, Comaroli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1. 63. Pisano, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 40 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

19-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 19-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

19-quater. Agli oneri derivanti dal comma 19-ter, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 1. 66.** Madia.

*** 1. 67.** Mollicone.

*** 1. 68.** Bonelli, Zaratti, Grimaldi.

*** 1. 69.** Maccanti, Dara, Iezzi, Comaroli, Bof, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

*** 1. 70.** Faraone.

*** 1. 71.** Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 40 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

19-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 19-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

19-quater. Alla copertura dell'onere di cui al comma 19-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

1. 72. Paolo Emilio Russo, Pella, Cannizzaro, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, seguenti commi:

19-bis. Il periodo transitorio per la messa a regime del servizio di collegamento delle imprese e degli enti del Terzo settore alla Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è prorogato al 30 giugno 2026.

19-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole: «e 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni per l'anno 2026»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini dell'erogazione a regime del servizio di cui al comma 1, Unioncamere, per il tramite del gestore informatico del servizio, fruisce dei dati, delle informazioni e dei documenti e dei certificati delle pubbliche amministrazioni disponibili attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati. I dati, le informazioni, i documenti e i certificati sono resi disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni e senza alcuna necessità di un preventivo convenzionamento e devono essere trattati da Unioncamere unicamente per le finalità d'uso previste dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto della normativa sulla *privacy* in vigore.

2-ter. In sede di prima applicazione sono resi immediatamente disponibili ai sensi del comma 2-bis attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati i seguenti dati, informazioni, documenti e certificati:

a) Certificato Unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

b) Verifica inadempimenti (*ex* articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);

c) Dati e informazioni presenti nel Registro nazionale degli aiuti istituito con il regolamento n. 115 del 31 maggio 2017;

d) Dati e informazioni presenti nel Registro unico del Terzo settore istituito con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) Regolarità rispetto agli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento (decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79);

f) Regolarità rispetto al non essere destinatari di sanzioni interdittive (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231);

g) Rispetto di soglie specifiche dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in un determinato periodo dell'anno, anche con riferimento agli anni precedenti;

h) Verifica degli addetti di un operatore economico.

2-*quater*. Le pubbliche amministrazioni procedenti adeguano i moduli delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai dati, alle informazioni, ai documenti e ai certificati di cui al comma 2-*ter*.»;

c) al comma 3, le parole: «A decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2026».

1. 74. Matone, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-*bis*. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027»;

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1-*ter*, primo periodo, le parole: «31 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2027».

19-*ter*. Agli oneri di cui al comma 19-*bis*, pari a 625.000 euro per l'anno 2026 e pari a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 76. Bruzzone, Iezzi, Comaroli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-*bis*. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2026. Per lo svolgimento del

servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2026.

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis pari a 8 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 78. Braga, Bonafe', Casu, Tabacci.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

19-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 432, le parole: «è prorogato fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato fino all'anno 2026»;

b) al comma 433, le parole: «8 milioni di euro per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 19-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **1. 79.** Del Barba, Faraone, Della Vedova.

* **1. 80.** Rosato, Bonetti, Richetti.

* **1. 81.** Steger, Manes, Gebhard, Schullian.

* **1. 82.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **1. 83.** Comaroli, Maccanti, Dara, Iezzi, Bof, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

* **1. 84.** Paolo Emilio Russo, Pella, Gentile, Cannizzaro.

* **1. 85.** Mollicone, Maerna.

* **1. 86.** Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

1. 123. Onori, Pastorella, Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029.

1. 124. Lupi, Romano, Tirelli, Billi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Ai fini del rafforzamento della funzionalità e dell'azione amministrazione, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del *turn over*, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse

pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso Unico Funzionari Amministrativi (CUFA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è differita al 31 dicembre 2026.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle amministrazioni pubbliche.

1. 89. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2024-2026» e le parole: «nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle amministrazioni pubbliche.

1. 90. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 252, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prorogata anche per l'anno 2028, per un importo di 7 milioni di euro, per le finalità ivi previste. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 7 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1. 93. Pella, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»:

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La proroga di cui al precedente periodo si applica esclusivamente ai concessionari che attestino, mediante apposita relazione tecnico-economica asseverata da professionista abilitato, di aver subito uno squilibrio economico-finanziario riconducibile agli effetti del fenomeno pandemico COVID-19, tale da compromettere l'equilibrio originario del rapporto concessorio. La relazione tecnico-economica di cui al periodo precedente è trasmessa all'ente concedente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'ente concedente verifica la sussistenza dei presupposti per la proroga entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine senza comunicazioni ostative, la proroga si intende concessa. Resta ferma la possibilità per l'ente concedente di adottare ulteriori misure di riequilibrio previste dalla normativa vigente, qualora necessarie a garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione dell'impianto sportivo.».

1. 94. Montaruli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma organica della disciplina relativa alla figura del *caregiver* familiare, al fine di assicurare la continuità, il rafforzamento e l'omogeneità sul territorio nazionale degli interventi di sostegno in favore dei medesimi, sono prorogate per gli anni 2026 e 2027 le misure di supporto già previste a legislazione vigente ed è conseguentemente autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, destinata al finanziamento di interventi economici, servizi di sollievo, percorsi di accompagnamento e misure di conciliazione tra attività di cura e vita lavorativa, in favore dei *caregiver* familiari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 97. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 513 è inserito il seguente:

«514. All'articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025,

n. 74, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

“1-quater. Per le dichiarazioni di cui al comma 1-ter rese in favore di figli minori già nati alla data del 25 maggio 2025, non è dovuto il contributo di 250 euro di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e il termine del 31 maggio 2026 è sostituito da un termine di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e, in ogni caso, non oltre il compimento della maggiore età del minore”».

1. 98. Porta, Toni Ricciardi, Care', Di Sanzo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è autorizzato, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2025, a dare continuità agli interventi di messa in sicurezza e di aumento della capacità di invaso degli invasi del Rendina, Camastra e Montecotugno, nonché agli interventi per garantire l'aumento delle disponibilità idriche per il settore agricolo metapontino e industriale in Valbasento, da completare entro il 31 dicembre 2026. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo, i soggetti

responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al medesimo periodo.

1. 99. Amendola.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1. 103. Paolo Emilio Russo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

*** 1. 104.** Roggiani, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*** 1. 119.** Steger, Manes.

*** 1. 121.** Pella.

*** 1. 122.** Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1. 106. Baldelli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e 2027».

1. 127. Bonafe', Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi, De Luca.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027».

1. 128. Paolo Emilio Russo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano

carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2027.

4. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1. 07. Ghirra, Zaratti, Mari, Grimaldi, Piccolotti.

(Inammissibile limit. comma 4)

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.

1. 06. Congedo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale precario e istituzione del Fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Al fine di favorire la progressiva riduzione del precariato e sostenere le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Le risorse del fondo sono destinate al cofinanziamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale precario da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle facoltà assunzionali vigenti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto del fondo, le modalità di erogazione delle risorse e le priorità di destinazione a favore delle amministrazioni che abbiano già avviato o programmato procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione «Fondi di riserva e speciali», Programma «Fondi di riserva e speciali», utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 09. Mari, Zaratti, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 maggio 2026.

2. 2. Montaruli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

2-ter. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

2-quater. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulta stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025».

* 2. 7. Pella.

* 2. 8. Roggiani, Guerra, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri, Marino.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

2. 83. Magi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se alla medesima data risulta stipulato un contratto di affidamento dei lavori, entro il 30 giugno 2027.».

2. 87. Magi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139-ter, ultimo periodo, relativo al termine lavori dei comuni per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026»;

b) al comma 148-ter, terzo periodo, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

2. 11. Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In via straordinaria e nelle more del superamento della carenza strutturale della categoria professionale dei segretari comunali e provinciali, per garantire la continuità delle funzioni fondamentali degli enti è prorogato per il triennio 2026-2028, a domanda dei segretari interessati, il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, in deroga alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. 16. Pella, Cannizzaro.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento ai contributi già assegnati dalla regione Molise per l'annualità 2022, i termini previsti ai commi da 136 a 136-*quater* dello stesso articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 2. 18.** Pella, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

**** 2. 19.** Pella.

**** 2. 20.** Roggiani, De Maria, Bonafe', Guerra, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

**** 2. 21.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

**** 2. 22.** Ruffino, Bonetti.

**** 2. 23.** Boschi, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

* **2. 28.** Pella, Pierro.

* **2. 29.** Boschi, Faraone.

* **2. 30.** Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* **2. 31.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

* **2. 32.** Roggiani, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Sopprimere il comma 4.

2. 35. Zaratti, Grimaldi, Ghirra.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538, lettera a), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi»;

b) al comma 539, le parole: «15 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2026» e le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

2. 37. Mule'.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2026,

il Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di utilizzo delle facoltà assunzionali prorogate, indicando assunzioni effettuate, scorrimenti di graduatorie e fabbisogni residui, con evidenza territoriale.

2. 40. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale.».

6-ter. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole: «sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono aggiunte le seguenti: «e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026».

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 2. 44.** Zaratti, Grimaldi.

(Inammissibile limit. comma 6-ter)

*** 2. 45.** Boschi, Faraone.

(Inammissibile limit. comma 6-ter)

*** 2. 46.** Mauri, Guerra, Bonafe', Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

(Inammissibile limit. comma 6-ter)

*** 2. 47.** Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.

(Inammissibile limit. comma 6-ter)

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui precedente periodo, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni.».

**** 2. 53.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

**** 2. 54.** Guerra, Roggiani, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri.

**** 2. 55.** Ruffino, Bonetti.

**** 2. 56.** Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

**** 2. 57.** Pella.

**** 2. 58.** Boschi, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Fino al 31 dicembre 2028, i vicesegretari comunali che abbiano maturato almeno 24 mesi di servizio, ai sensi dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono autorizzati ad operare nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente.

2. 61. Baldelli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«**2-bis.** Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche

legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di centoventi giorni decorre dal 31 marzo 2026. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2.».

* **2. 62.** Mauri, Guerra, Bonafe', Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

* **2. 63.** Bonetti, Richetti.

* **2. 64.** Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.

* **2. 65.** Zaratti, Grimaldi.

* **2. 66.** Boschi, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

** **2. 70.** Roggiani, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri.

** **2. 71.** Boschi, Faraone.

** **2. 72.** Gubitoso, Alifano, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

** **2. 73.** Pella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, ai segretari comunali in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2026 è consentito, su base volontaria e previa comunicazione all'amministrazione comunale di riferimento, ottenere una proroga del proprio incarico sino al 1° gennaio 2027.

2. 74. Ciaburro, Caretta.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

* **2. 76.** Tirelli, Romano.

* **2. 77.** Guerra, Roggiani, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **2. 78.** Pella.

* **2. 79.** Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* **2. 80.** Boschi, Faraone.

* **2. 81.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2026. Le sanzioni nel frattempo comminate dai collegi regionali di garanzia elettorale, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono sospese, e verranno successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 515 del 1993.

2. 89. Zaratti, Grimaldi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.

2. 92. Guerra.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 2015, n. 70, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

2. 93. Pella, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre

2021, n. 205, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

* 2. 94. Grimaldi, Zaratti.

* 2. 95. Madia, Ascani, Guerra, Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri, Quartapelle Procopio.

* 2. 96. Magi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

** 2. 97. Grimaldi, Zaratti.

** 2. 98. Magi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, fino al 31 dicembre 2026 i comuni sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale di polizia locale in deroga ai limiti assunzionali dell'ente locale disposti dalla normativa vigente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. 101. Iezzi, Bof.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il termine per i ricorsi contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è prorogato di trenta giorni per gli anni 2026 e 2027.

2. 103. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali e provinciali per esigenze di continuità amministrativa)

1. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, a fronte della carenza strutturale di personale appartenente alla categoria professionale dei segretari comunali e provinciali, per il triennio 2026-2028 è consentito, a domanda dell'interessato, il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

2. Il trattenimento in servizio di cui al comma 1 è disposto in deroga alle condizioni e ai limiti applicativi previsti dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ed è subordinato alla valutazione positiva dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente.

2. 010. Lancellotta.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, nonché di assicurare il regolare svolgimento delle attività di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'*America's Cup 2027* nella città di Napoli, il termine di validità della graduatoria degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie Speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, è prorogato fino al 31 dicembre 2026.

2. Ai fini dell'attuazione della proroga di cui al comma 1, l'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere allo scorrimento della graduatoria prorogata, nel rispetto delle riserve di posti previste dall'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Lo scorrimento della graduatoria di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nei confronti dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o inferiore a 8,125 e comunque non inferiore a 7,500, risultati idonei agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla normativa vigente.

4. Al solo fine di dare attuazione allo scorrimento della graduatoria prorogata, i candidati presentano apposita istanza mediante

procedura telematica, attraverso portale reso disponibile dall'amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e i termini indicati con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Il personale assunto ai sensi del presente articolo è avviato ai corsi di formazione previsti dall'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2026, in relazione alle cessazioni di personale intervenute entro il 31 dicembre 2025 e nei limiti dei risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.011. Longi, Maerna.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Dilazione pluriennale delle somme residue dovute dai liberi consorzi comunali della Regione siciliana in dissesto finanziario)

1. In favore dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana che versano in stato di dissesto finanziario, le somme residue dovute a titolo di contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché i contributi di cui all'articolo 47, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, anche se oggetto di recupero mediante trattenute o compensazioni a valere sui trasferimenti o sulle risorse spettanti agli enti interessati in base alla normativa vigente, possono essere rimborsate mediante dilazione in venti annualità di pari importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2028.

2. Le annualità di cui al comma 1 sono imputate alla competenza dei rispettivi esercizi finanziari, con modalità analoghe a quelle previste per l'ammortamento dei mutui, senza obbligo di accantonamento a carico dei bilanci degli enti interessati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate esclusivamente al risanamento e alla stabilizzazione contabile degli enti interessati e non possono essere utilizzate per il finanziamento di nuove spese.

2.012. Longi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-*bis*, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dal comma 1, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività, al 31 dicembre degli

anni 2024, 2025 e 2026, delle federazioni sindacali che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, nella versione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, nella loro composizione accertata al 31 dicembre 2024 con specifiche circolari del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

3.3. Pittalis, Rossello, Michelotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate con le seguenti: , 2025 e 2026 delle federazioni sindacali che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella composizione accertata al 31 dicembre 2024 con specifiche circolari del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

*** 3.4.** Cavo, Romano.

*** 3.5.** Saccani Jotti, Minardo, Pella, Gentile, Michelotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 4.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 2. Benvenuti Gostoli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica *cloud* per le pubbliche amministrazioni centrali – Ed. 2 – ID 2483 – è prorogato al 20 settembre 2026 ovvero fino alla effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica *cloud* per le

pubbliche amministrazioni centrali – ID 2860.

4. 17. Pella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 11, sostituire le parole: 30 settembre 2026 con le seguenti: 30 settembre 2028.

* 4. 20. Roggiani, Merola.

* 4. 21. Gadda, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti attraverso il corso-concorso specifico, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il

reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2028.

4. 24. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. In conseguenza della nuova data di entrata in vigore delle norme richiamate dai commi da 1 a 5 del presente articolo, le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla data della precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, prorogano le norme in vigore al 31 dicembre 2025 alla data dei richiamati commi da 1 a 5 del presente articolo.

12-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propria legge, possono istituire il fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali. Il fondo è alimentato, annualmente, con l'accantonamento di una percentuale fino all'uno per cento dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza ed in conto residui, a seguito delle attività di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei

rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.

12-quater. Il Fondo di cui al comma 12-ter è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche dati per il miglioramento della capacità di lotta all'evasione, alle spese per la frequenza del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con particolare riferimento al miglioramento delle competenze digitali, e all'erogazione di compensi incentivanti per il personale dipendente, appartenente alla struttura tributaria competente, nonché per il personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome.

12-quinquies. Con propria deliberazione, le giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della percentuale che alimenta il fondo di cui al comma 12-ter, i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 12-quater. La parte del fondo destinata all'erogazione dei compensi incentivanti è comprensiva degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'ente ed è attribuita previa contrattazione sindacale. Il beneficio è erogato a ciascun dipendente coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, nonché al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale relativo a contenziosi instaurati successivamente a tali attività, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non può superare l'ammontare del cinquanta per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, ridotto al quindici per cento nel caso in cui l'attività di accertamento sia affidata in concessione.

12-sexies. I compensi incentivanti di cui al comma 12-quinquies sono corrisposti altresì al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle

analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le regioni e le province autonome che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e al numero dei beneficiari.

4. 25. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

(Inammissibile limit. commi da 12-ter a 12-sexies)

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. In via straordinaria e temporanea, al fine di prevenire l'accesso alle procedure di cui ai capi I e II del titolo VIII della parte seconda del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici locali, i termini di pagamento previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, relativi alle forniture di energia elettrica e di gas funzionali all'erogazione dei servizi comunali direttamente assicurati dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che si trovino in una fase di criticità

finanziaria strutturale, caratterizzata da progressiva compromissione degli equilibri di bilancio che non integra ancora i presupposti formali della condizione di ente strutturalmente deficitario, ma che richiede interventi correttivi immediati per evitarne l'attivazione, sono sospesi fino al 31 dicembre 2026.

12-ter. La sospensione di cui al comma 12-*bis* si applica, su richiesta dei comuni, alle forniture energetiche afferenti all'illuminazione e alla mobilità pubblica, al funzionamento degli edifici comunali, scolastici e delle strutture destinate all'esercizio di servizi civici, educativi, culturali, sportivi, socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-ricreativi, nonché ai servizi cimiteriali. I comuni restano obbligati al pagamento degli interessi maturati secondo le condizioni contrattuali vigenti.

12-quater. La sospensione dei termini di pagamento prevista dal comma 12-*bis* costituisce deroga espressa, temporanea e motivata alla disciplina in materia di ritardi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, e del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ed è giustificata da ragioni imperative di interesse generale connesse alla continuità dei servizi pubblici essenziali e alla prevenzione di situazioni di dissesto finanziario nei comuni di minori dimensioni. I pagamenti differiti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*sexies* del presente articolo non sono computati ai fini dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e delle rilevazioni effettuate nell'ambito della piattaforma dei crediti commerciali, non rilevano ai fini dell'applicazione di sanzioni, penalizzazioni o limitazioni alla capacità di spesa dell'ente e non danno luogo a responsabilità amministrativa, contabile o disciplinare in capo agli amministratori e ai funzionari responsabili, purché effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni.

12-quinquies. Per il periodo di sospensione sono altresì sospese, nei confronti dei comuni di cui al comma 12-*bis*, le azioni esecutive, cautelari e di recupero coattivo relative ai crediti derivanti dalle forniture energetiche ivi indicate.

12-*sexies*. Al termine del periodo di sospensione, i comuni provvedono al pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi, mediante un piano di rientro articolato in quarantotto rate mensili di pari importo.

4. 29. Mascaretti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2026».

12-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 35. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafe'.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-*bis*. Al fine di valorizzare le professionalità, i comuni che non abbiano proceduto, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, alla stabilizzazione del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prorogare i contratti in scadenza o rinnovare quelli già scaduti di ulteriori trentasei mesi.

12-*ter*. I comuni possono altresì prorogare di trentasei mesi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contratti di collaborazione e gli incarichi di lavoro autonomo, conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. 42. Donno, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. All'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga all'articolo 13, comma 15-*quater*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la modifica

regolamentare che introduce l'esenzione di cui al presente comma, qualora deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026, ha effetto per tutto il periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026". Il comune è tenuto a inviare la delibera entro trenta giorni dalla sua approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della sua pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.».

*** 4. 45.** Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

*** 4. 46.** Roggiani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 21 milioni di euro per l'anno 2028, 31 milioni di euro per l'anno 2029, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 15 milioni di euro per l'anno 2032, 5 milioni di euro per l'anno 2033 e 1 milione di euro per l'anno 2039, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 47. Malavasi, Furfaro, Braga, Simiani, Roggiani, Girelli, Curti, Evi, Ferrari, Ciani, Stumpo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 0,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 48. Panizzut, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Lazzarini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 49. Bonetti, Grippo, Richetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Il regime di ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, si applica anche all'annualità 2023,

senza incidenza sul concordato preventivo biennale adottato per le annualità 2024 e 2025.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 198 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 50. Pella, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

12-ter. All'onere di cui al comma 12-bis, pari a 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

4. 51. Gusmeroli, Centemero, Candiani, De Bertoldi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026, se relative a contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026.».

12-ter. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti in conformità all'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

4. 52. Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: «2026» è sostituita dalla seguente: «2027».

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 12-bis, valutati in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 53. Centemero, Bof, Iezzi, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Coppo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2026».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 56. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

12-ter. All'articolo 1, comma 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2026».

4. 57. Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. La validità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2027.

12-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, restano valide fino al 31 dicembre 2026.

4. 58. Bonetti, Richetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 139 è sostituito dal seguente:

«139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 in esecuzione di contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti in conformità all'originaria formulazione del comma 139.».

4. 60. Osnato.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4. 61. Giorgianni.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

* 4. 65. Mattia.

* 4. 66. Nevi, Castiglione.

* 4. 67. Raffa, Alifano, Gubitosi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* 4. 68. Gadda, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. In considerazione della concentrazione di adempimenti informativi relativi agli interventi edilizi agevolati nel corso dell'anno 2025, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente e dai relativi provvedimenti attuativi, i termini per la trasmissione telematica all'ENEA e all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interventi edilizi agevolati, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogati al 30 giugno 2026 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

** 4. 71. Urzi', Trancassini.

** 4. 72. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

** 4. 73. Iezzi, Bof, Ziello.

** 4. 74. Boschi, Faraone.

** 4. 75. Pella, Gentile.

** 4. 182. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 12-ter.

12-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:

«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2026 maggiori risparmi pari a 10 milioni di euro.».

4. 88. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo all'autorizzazione di spesa aggiuntiva in favore degli investimenti realizzati dalle regioni a statuto ordinario virtuose in materia di riduzione dei costi dei propri apparati amministrativi, le parole: «2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «2025, 2026, 2027, 2028 e 2029».

12-ter. All'onere di cui al comma 12-bis, pari a 19 milioni di euro annui per gli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede, per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per gli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito al primo periodo del comma 757 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

4. 89. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recanti la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale, si applicano con le medesime modalità anche ai soggetti che abbiano la residenza o la sede legale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nella Regione siciliana nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2026 individuati con ordinanza della protezione civile. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di sospensione dei citati termini di versamento per l'anno 2026 e le modalità di recupero delle somme a partire dall'anno 2027.

4. 90. Barbagallo, Schlein, Iacono, Marino, Provenzano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di assicurare la continuità operativa dei servizi catastali nel periodo di transizione verso l'utilizzo esclusivo delle procedure digitali, il termine per l'obbligatorietà delle modalità telematiche per la presentazione delle volture catastali e degli atti di aggiornamento degli archivi catastali è prorogato al 30 giugno 2026. Fino alla medesima data restano valide le modalità operative vigenti alla data del 31 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni per eventuali ritardi connessi all'adeguamento dei sistemi informatici.

*** 4. 93.** Pella, Gentile.

*** 4. 94.** Iezzi, Bof, Ziello.

*** 4. 95.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*** 4. 96.** Urzi', Trancassini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 3927 del Centro di responsabilità Dipartimento delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 98. Nevi, Osnato.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il completamento dei traguardi e degli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti e per la presentazione delle richieste di pagamento, i termini, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica, sono differiti al 31 agosto 2026.

4. 102. Ascani, De Luca, Manzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del

Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il completamento dei traguardi e degli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti e per la presentazione delle richieste di pagamento, i termini, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsti dalla normativa vigente per la conclusione degli interventi, sono differiti al 31 agosto 2026.

4. 110. De Luca.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027.

* 4. 114. Steger, Manes.

* 4. 115. Roggiani, De Maria, Bonafe', Guerra, De Luca, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* 4. 116. Pella.

* 4. 117. Grimaldi, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 21,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**** 4. 119.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 4. 120.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

**** 4. 121.** Castiglione, Nevi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 31 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 180. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, comma 639, ultimo periodo, e comma 640, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025.

4. 129. Andreuzza, Bof.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, comma 639, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni a statuto ordinario nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025.

* **4. 133.** Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

* **4. 134.** Pella.

* **4. 178.** Giovine, Trancassini, Angelo Rossi.

* **4. 77.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».

4. 131. De Maria, Bonafe', Guerra.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

4. 136. Centemero, Bof, Iezzi, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di compensi spettanti ai centri

autorizzati di assistenza fiscale, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026».

*** 4. 137.** Bonetti.

*** 4. 138.** Pella.

*** 4. 139.** Merola, Guerra, Roggiani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 6-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,» sono sostituite dalle seguenti parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni,».

**** 4. 140.** Andreuzza, Bof.

**** 4. 141.** Trancassini, Angelo Rossi.

**** 4. 142.** Andrea Rossi, Vaccari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno 2025 può essere utilizzata entro il 31 dicembre 2026.

4. 145. Trancassini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 119-*ter*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

*** 4. 155.** Boschi, Faraone.

*** 4. 156.** Pella, Gentile.

* **4. 157.** Tirelli, Romano.

* **4. 158.** Grippo, Bonetti, Richetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente «decimo».

4. 159. Mule'.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 398, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 2023 al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2028».

4. 160. Pella, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. All'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro settantacinque giorni».

4. 161. Lucaselli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2028».

4. 163. Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.

4. 165. De Luca, Bonafe'.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di chiarire con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate le modalità applicative del nuovo regime in materia di calcolo della base imponibile Iva per le obbligazioni permutative e le dazioni di pagamento di cui ai commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'applicazione delle disposizioni di cui ai citati commi è differita al 1° luglio 2026.

4. 169. De Palma, Paolo Emilio Russo, Pella, Casasco.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Al fine di proseguire nell'agevolazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, le disposizioni di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

4. 174. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano, Gubitoso, Raffa.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il contributo di cui ai commi da 126 a 128 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.

4. 177. Roggiani, Casu.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2026.

5-ter. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 15.655.467 per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026 e di euro 15.655.467 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 181. (ex 5.32) Nazario Pagano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 5.

Sopprimere il comma 1.

* 5. 1. Mari, Zanella, Grimaldi, Zaratti.

* 5. 2. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2025.

5. 8. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di

Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 33 del presente decreto, il termine di conclusione non è inferiore a centoventi giorni».

* **5. 10.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

* **5. 136.** Pella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «dal 1° settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre 2025».

5. 13. Fabrizio Rossi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

* **5. 16.** Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello, Zinzi, Lazzarini.

* **5. 17.** Ciancitto.

* **5. 18.** De Monte, Pierro.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, le parole: «il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026».

5. 19. Almici.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, è aggiornato il quadro tariffario degli schemi-tipo di convenzione per le attività associative e di raccolta di sangue e plasma, tenendo conto dell'andamento dei costi dei beni e dei servizi e assicurando l'adeguata copertura dei costi effettivamente sostenuti.

3-ter. Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale nella produzione di medicinali plasmaderivati, il programma di cui all'articolo 15, comma 9, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è prorogato e rifinanziato per l'anno 2026 in misura pari a euro 20.000.000, destinati alle regioni e alle province autonome con vincolo di destinazione al potenziamento delle unità di raccolta associative e relativi fabbisogni organizzativi e tecnologici.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 20. Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale di sangue e plasma, a decorrere dell'anno 2026 sono destinati ulteriori

36.000.000 di euro a valere del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato finalizzati a potenziare l'attività di raccolta da parte delle associazioni e delle fondazioni. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

* **5. 21.** Boschi, Faraone.

* **5. 22.** Cappellacci, Nazario Pagano.

* **5. 23.** Roggiani, Malavasi, Merola.

* **5. 24.** Cattoi, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Lazzarini, Mascaretti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

3-ter. All'articolo 12-*quater*, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

5. 28. Comaroli, Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Lazzarini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2030.

5. 29. Urzi'.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 164, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è inserito il seguente:

«164.1. Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché per fronteggiare la grave carenza di personale nel Servizio sanitario nazionale, le aziende del Servizio

sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2027, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-*novies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2027. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2026 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione, da parte del medesimo personale, per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.».

5. 33. Ciocchetti, Antoniozzi, Colombo, Testa, Pellicini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 843, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 34. Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 872, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2026 al 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma,

pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.35. Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 952, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.36. Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 7, sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.

* 5.40. Tirelli, Romano.

* 5.42. Pella, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernenti il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, si applicano anche a decorrere dal 1° gennaio 2026.

5.41. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello, Lazzarini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 7, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2026.

5. 43. Bonetti, Richetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2029.

5. 44. Ciocchetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.

5. 45. Loizzo, Giagoni, Matone, Pretto, Comaroli, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello, Lazzarini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli incarichi di cui al primo periodo non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui

all'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

5. 46. Manes, Steger.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. 47. Manes, Steger.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale».

5. 48. Cannizzaro, Arruzzolo, Pella, Rubano, De Monte, Mangialavori, Nazario Pagano, Cappellacci, Benigni, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a euro 10 milioni

per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.51. Semenzato.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.58. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027».

5.59. Ruffino, Richetti, Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si intendono prorogate al 31 dicembre 2026.

* **5. 60.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Casu.

* **5. 61.** Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

5. 64. Patriarca.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli *standard* organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. 65. Gabellone, Vietri, Schifone, Ciocchetti, Congedo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio

formativo 2026-2028 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.

5. 67. Schifone, Michelotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 9-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. 68. La Salandra.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Sopprimere il comma 10.

*** 5. 69.** Zanella, Zaratti, Grimaldi.

*** 5. 70.** Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio,

Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.

*** 5. 71.** Brambilla, Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028»;

b) al comma 2, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

5. 73. Brambilla, Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 42, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2027».

5. 74. Evi, Prestipino, Pandolfo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi lordi dell'indennità di specificità medico veterinaria di cui al periodo precedente sono incrementati per un valore complessivo di 412 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva».

10-ter. All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi lordi dell'indennità di specificità sanitaria di cui al precedente periodo sono incrementati per un valore complessivo di 13,5 milioni di euro annui da erogarsi al di fuori della contrattazione collettiva».

10-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025,

n. 199, si applicano ai dirigenti sanitari non medici dipendenti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale.

5. 79. Patriarca.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale».

10-ter. Agli incarichi di cui al comma 10-bis non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

* **5. 80.** Molinari, Comaroli, Loizzo, Miele, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello, Zinzi, Lazzarini.

*** 5. 81. Pella.**

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, le parole: «2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «2025, 2026, 2027, 2028 e 2029».

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 83. Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio

2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono affidare a terzi i servizi di emergenza, urgenza e specialistici, anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non eccedenti il 30 giugno 2027, nel pieno rispetto delle condizioni previste dalle linee guida contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 3 con riferimento alle specifiche tecniche, ai prezzi di riferimento e agli *standard* qualitativi previsti»;

b) al comma 2, dopo le parole: «i servizi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto al secondo periodo».

5. 86. Mule'.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029»;

b) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si interpretano nel senso che contratti di lavoro a tempo determinato possono avere, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, una durata superiore a ventiquattro mesi, fino alla scadenza della deroga di cui al comma 1».

* **5. 88.** Gebhard, Steger, Schullian, Manes.

* **5. 89.** Roggiani, Merola.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-*bis*. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 365, lettera a) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e degli articoli ad esso collegati, che consentono alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di assumere a tempo indeterminato il personale che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*quinqüesdecies*, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 9-*septiesdecies*, le parole: «non più in servizio» sono sostituite dalle

seguenti: «non più in servizio o in aspettativa da altro contratto di profilo inferiore».

5. 90. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-*bis*. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «ai fini del riconoscimento» fino a: «ai servizi di pronto soccorso,» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dal personale medico convenzionato, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, di emergenza-urgenza, 118 e di soccorso sanitario territoriale,»;

b) le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2030».

5. 92. Richetti, Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2025» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «, 2025 e 2026»;

b) al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195»;

c) al secondo periodo, le parole: «ai fini del bilancio triennale 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2026-2028» e le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026».

5.93. Vietri.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

*** 5.94.** Faraone.

*** 5.95.** Ciocchetti.

*** 5.96.** Mule'.

*** 5.97.** Ciancitto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026»;

b) le parole: «abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «abbia maturato, alla data di scadenza del termine di efficacia del presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, almeno tre anni di servizio».

5. 103. Bruzzone, Loizzo, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. 104. De Palma, Caroppo, Pella, Paolo Emilio Russo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 871, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma «383», terzo periodo, le parole: «non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381» sono sostituite dalle seguenti: «il riconoscimento del 50 per cento delle risorse di cui al comma 381 è sospeso fino alla assicurazione degli adempimenti»;

b) al capoverso comma «383-bis», le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2029».

5. 106. Lancellotta.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2026» sono aggiunte le seguenti: «e 2027,» e dopo le parole: «e del personale sanitario del comparto Sanità» sono aggiunte le seguenti: «e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione,»;

b) al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

5. 107. Richetti, Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 2, le parole: «Per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

*** 5. 108.** Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Casu.

*** 5. 109.** Nevi.

*** 5. 110.** Barzotti, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

*** 5. 112.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 499 è sostituito dal seguente:

«499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, che detta norme in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti *post mortem*, ai fini di studio, formazione e di ricerca scientifica, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da erogare esclusivamente ai centri di riferimento riconosciuti con decreto del Ministro della salute».

5. 114. Cesa.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. 116. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. 117. Donno, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti iscritti nel Registro

unico nazionale del Terzo settore che, in quanto proprietari di cimiteri, concedono a terzi il diritto di uso per sepoltura, le disposizioni del titolo X decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026».

5. 118. Bonafe', Simiani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e» sono soppresse e, dopo le parole: «sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica» sono inserite le seguenti: «e si applicano a regime».

5. 119. Patriarca.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. 120. Lacarra.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2026 per garantire prestazioni relative alla cura dell'obesità tramite terapie farmacologiche in favore dei soggetti meno abbienti ed economicamente più fragili.

5. 123. Benigni, Patriarca.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 1250, lettera *i-bis*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

5. 125. Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1, comma 406-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono aggiunte le seguenti: «nonché nel primo semestre dell'anno 2026».

* **5. 127.** Stumpo, Guerra, Malavasi.

* **5. 128.** Faraone.

* **5. 129.** Frassini, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bof.

* **5. 130.** Vietri.

* **5. 131.** Pella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

5. 133. Patriarca.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 622 e 623 sono soppressi.

5. 135. Ilaria Fontana, Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
*(Proroga di termini in materie
di competenza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;

b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. Alla legge 30 dicembre 2025, dopo l'articolo 1, comma 716, è inserito il seguente:

«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028».

5. 05. Grimaldi, Zanella, Mari, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 6.

Al comma 1, capoverso «18-bis», secondo periodo, sostituire le parole: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. 3. Miele.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «dodici» sono sostituite dalle seguenti: «tredici».

6. 6. Congedo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-sexies è sostituito dal seguente:

«83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni, che non hanno

provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.».

6. 14. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafe', Boldrini, Fossi, Simiani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito, è prorogata fino al 31 dicembre 2028. La proroga opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*** 6. 19.** Miele.

*** 6. 47.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di durata delle graduatorie dei concorsi pubblici, la graduatoria del concorso pubblico di cui al decreto dipartimentale n. 3112 del 12 dicembre 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito è valida fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione del piano delle assunzioni relativo al personale dell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 21. Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, relativo alle risorse per i compensi di natura accessoria spettanti ai Gruppi per l'inclusione territoriale non utilizzate e provenienti da esercizi finanziari pregressi, le parole: «, nell'anno 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'anno 2026,».

6. 33. Miele.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 83-*sexies*, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,» e le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,».

6. 41. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Ghirra.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025, 2026, 2027 e 2028».

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 43. Urzi', Montaruli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 7.

Al comma 2, sostituire le parole: 10 giugno 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.

*** 7. 2.** Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

*** 7. 3.** Ferrari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*quater* è abrogato;

b) al comma 4-*quinqüies* le parole: «al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

2-*ter*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

7.7. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2026».

2-*ter*. Possono accedere al contributo di cui al comma 2-*bis* solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto del requisito di cui al primo periodo ai fini dell'accesso al contributo.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del

bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

* 7.8. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.

* 7.9. Malagola.

* 7.10. Cattaneo.

* 7.11. Faraone.

* 7.12. Bonetti.

* 7.13. Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 312, terzo periodo, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «quindici mesi»;

b) al comma 314, le parole: «di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite con le seguenti: «27,91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori

22,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 14. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, terzo periodo, della medesima legge, continua a svolgere le proprie funzioni nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al termine del 31 luglio 2027.

7. 16. Pella, Paolo Emilio Russo, Tassinari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

7. 18. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

7. 22. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il termine finale di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2027 e il termine per la maturazione dei requisiti è aggiornato al 31 dicembre 2026.

7. 23. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2025/2026».

*** 7. 24.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

*** 7. 25.** Torto, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Limitatamente alle verifiche di profitto, il termine previsto per le misure contenute nell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca 6 dicembre 2024 n. 1835, recante disposizioni su verifiche di profitto e sedi d'esame, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.

7. 30. Deborah Bergamini, Pella, Colombo, Bof.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di consentire

la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al termine del 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti è prorogato fino al termine di cui al presente comma.

7. 33. Pella, Paolo Emilio Russo, Tassinari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultavano beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per

ulteriori tre periodi d'imposta soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale nell'Unione europea, quotate sul segmento *Euronext Growth Milan* di Borsa italiana o equivalente. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi;

b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 50 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d) ed e). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 250 mila euro di buoni del Tesoro poliennali o titoli equivalenti degli stati membri dell'Unione europea con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (FNSI), istituito ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) ed e);

e) abbiano investito un controvalore pari almeno a 50 mila euro in *start up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) e d). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni.

10-*ter*. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 per cento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) non può essere inferiore a euro 30 mila. L'esercizio dell'opzione è precluso ai lavoratori che non abbiano almeno tre figli a carico al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è precluso agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e agli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

10-*quater*. In riferimento agli investimenti effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del presente comma, la fruizione dei benefici di

cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'articolo 29, commi 1 e 3-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

10-*quinqüies*. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.»

2. Il comma 4 dell'articolo 5, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è abrogato. I suoi effetti cessano a partire dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.02. Patriarca.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 8.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 554, lettere b), c), d) e e), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027.

5-*ter*. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, per l'anno 2026 sono riconosciuti integralmente anche in eccedenza rispetto ai limiti massimi di spesa annualmente previsti dalla normativa vigente, sulla base delle domande ammissibili presentate secondo l'ordine cronologico e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla medesima normativa. Le eventuali eccedenze rispetto ai limiti di spesa annuali concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario degli esercizi successivi e sono coperte a valere sulle

risorse annualmente destinate al settore cinematografico e audiovisivo, al fine di garantire la piena fruizione dei crediti d'imposta maturati.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro della cultura, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.5. Grippo, Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 554, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.

* **8.40.** Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.

* **8.41.** Latini.

* **8.42.** Grippo, Bonetti.

* **8.43.** Boschi, Faraone.

* **8.44.** Mollicone, Cangiano, Amorese.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2026, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

8.27. Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 12, comma 16-duodevices, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nell'anno 2027».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2025-2027».

8. 7. Iezzi, Bof, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 12, comma 16-duodevicies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026”.».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 8. 8.** Orfini, Manzi, Bonafe', Iacono, Berruto.

*** 8. 9.** Faraone.

*** 8. 10.** Mollicone, Cangiano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: «Fondazione Museo di fotografia contemporanea» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Museo Nazionale di Fotografia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

8. 12. Mollicone, Amorese.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Nelle more della graduale stabilizzazione del personale di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunto mediante procedure selettive pubbliche, e allo scopo di assicurare la continuità delle attività svolte a favore delle amministrazioni ivi previste, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al citato articolo 50-ter, in corso al 31 dicembre 2025, sono rinnovati, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2027.

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, le amministrazioni titolari dei rapporti di lavoro a tempo determinato ivi previsti possono procedere, nel biennio 2026-2027, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, alla graduale stabilizzazione del predetto personale, mediante procedure comparative e all'esito positivo del servizio prestato.

8. 13. Cannizzaro, Mangialavori, Loizzo, Arruzzolo, Gentile, Stumpo, Romano, Antoniozzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2026.

8. 21. Vietri.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il CIPESS, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici avente sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, risorse per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedenti all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2026-2028, i programmi sono presentati entro il 28 marzo 2026. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Istituto presenta una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

8. 14. Pella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il CIPESS provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.

8. 16. Bonafe', Manzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino al 31 dicembre 2026, la mancata stipula di contratti assicurativi su tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni

o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

*** 8. 23.** Evi, Bonafe', Simiani, Curti, Ferrari.

*** 8. 24.** Tassinari.

*** 8. 25.** Torto, Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati di diritto fino al termine di tre anni dalla data del conferimento.

8. 28. Mollicone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione concertistica orchestrale direttamente gestita dalla città metropolitana di Bari.

*** 8. 29.** Pella.

*** 8. 30.** Boschi, Faraone.

*** 8. 31.** Lacarra.

*** 8. 32.** Dell'Olio, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo le parole: «per l'anno 2027» sono inserite le seguenti: «e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029».

8. 33. Deborah Bergamini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «Entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinquantaquattro mesi».

- * 8. 36. Mascaretti.
- * 8. 37. Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.
- * 8. 38. Pella, Mazzetti.
- * 8. 39. Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: entro e non oltre il 30 giugno 2026 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2026.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le parole: Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.

9. 5. Barzotti, Iaria, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: entro e non oltre il 30 giugno 2026 con le seguenti: entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

- * 9. 6. Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.
- * 9. 7. Ruffino, Bonetti.

* 9. 8. Grimaldi, Zaratti.

* 9. 9. Fornaro, Guerra, Berruto,
Gribaudo, Laus, Roggiani.

* 9. 10. Pella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».

2-ter. Per l'anno 2026, almeno l'incremento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2026, è ripartito proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi *standard*, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.

9. 11. Comaroli, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, per i progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021, il termine massimo per il conseguimento degli obiettivi finali individuati nei relativi

cronoprogrammi procedurali è fissato al 31 dicembre 2028. A tal fine, è autorizzata la spesa di 6,142 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,710 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5,427 milioni di euro per l'anno 2028. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 6,142 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,710 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5,427 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante rimodulazione delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e non utilizzate.

9. 12. Bruzzone, Comaroli, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli, è rifinanziata per l'anno 2026 con una dotazione pari a 80 milioni di euro ed è prorogata per gli anni 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di

euro per l'anno 2026, a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 17. Furfaro, Braga, Simiani, Ciani, Malavasi, Girelli, Curti, Evi, Ferrari, Stumpo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

9. 18. Montemagni, Bof, Iezzi, Comaroli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, alinea, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»

9.19. Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

*** 9.20.** Pella, Gentile.

*** 9.21.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

*** 9.22.** Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.

*** 9.23.** Gadda, Faraone.

*** 9.24.** Nevi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».

**** 9. 25.** Molinari, Maccanti, Bof, Gusmeroli, Giglio Vigna, Giaccone, Zinzi, Andreuzza, Bisa, Coin, Pretto, Carra', Sudano, Di Mattina, Loizzo, Furgiuele, Miele, Matone, Ottaviani, Benvenuto.

**** 9. 26.** Pella.

**** 9. 27.** Giovine, Montaruli, Amich, Frijia, Zurzolo.

**** 9. 28.** Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, primo periodo, le parole: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: «al fine della ripartizione del medesimo Fondo a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al fine della ripartizione del medesimo Fondo a decorrere dall'anno 2027».

9. 29. Baldelli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 27, comma 2-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

*** 9. 30.** Steger, Manes.

*** 9. 31.** Bonafe', Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra.

*** 9. 32.** Pella.

*** 9. 33.** Grimaldi, Zaratti.

*** 9. 34.** Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*** 9. 35.** Boschi, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 6, comma 10, 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo

esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.37. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero Stazioni Marittime Passeggeri autorizzate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (a titolo esemplificativo ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.».

* 9.41. Deidda, Frijia.

* 9.42. Pastorino.

* 9.44. Tenerini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea:

1) dopo le parole: «dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «, e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»;

2) le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

3) dopo le parole: «ai sensi degli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 10,»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;»;

c) alla lettera b), le parole: «pari a 10.000 euro per ciascuna impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027»;

d) alla lettera c), le parole da: «automazione e digitalizzazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. 39. Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di prorogare le misure volte ad incentivare il lavoro portuale, all'articolo

1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

«471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per

ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.».

9. 45. Traversi, Fede, Iaria, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, le parole: «crisi nel» sono sostituite dalle seguenti: «crisi internazionali comprese quelle nel», e le parole: «anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2024, 2025 e 2026».

3-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. 71. Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. In considerazione del persistere e dell'aggravarsi delle crisi internazionali, all'articolo 199, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso,» sono sostituite dalle seguenti: «e delle crisi internazionali comprese quelle nel Medio Oriente e nel Mar Rosso,»;

b) le parole: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. 47. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

9. 49. Gaetana Russo, Cerreto, Sbardella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le

scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano lo svolgimento della propria attività alla disciplina di cui al medesimo articolo 49-septies del codice e alle disposizioni del medesimo regolamento n. 142 del 2023 entro il 31 ottobre 2027, ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione.

9. 53. Maccanti, Iezzi, Comaroli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 2027.

*** 9. 54.** Caroppo.

*** 9. 56.** Casu.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera b):

1) al numero 3) le parole: «28 febbraio», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;

2) al numero 3.1) le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

3) al numero 3.2) le parole: «15 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al numero 3.2) si intendono assolti anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

b) al comma 9, primo periodo, le parole: «28 febbraio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «15 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».

**** 9. 57.** Braga, Simiani, Bonafe', Roggiani, Curti, Evi, Ferrari, Gnassi,

Stefanazzi, Gianassi, Ubaldo Pagano, Lacarra, Andrea Rossi.

**** 9. 58.** Pella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».

*** 9. 60.** Casu, Ghio, Bakkali, Barbagallo, Morassut.

*** 9. 61.** Osnato, Frijia, Deidda.

*** 9. 62.** Cesa.

*** 9. 63.** Pella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente, si applica anche all'anno 2027 la contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e in conformità alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

9. 66. Bellomo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'operatività del Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 67. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

9. 68. Urzi'.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'operatività del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 72. Ferrari, Braga, Simiani, Furfaro, Curti, Evi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2026,».

9. 73. Montaruli, Longi, Trancassini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dopo l'articolo 22 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.
(Modifiche in materia di
periodicità delle revisioni)

1. I controlli periodici cui devono essere sottoposte le zattere di salvataggio previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219, sono posticipati di un anno.».

9.75. Congedo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire continuità al servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2026, all'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*decies*, primo periodo, le parole: «30 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;

b) al comma 4-*undecies*, le parole: «30 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

9.103. Frijia.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2026, il termine di cui all'articolo 7, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2026.

9.79. Pella, Paolo Emilio Russo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione di cui all'articolo 7, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e comunque non oltre il 1° ottobre 2026.

9.80. Di Mattina.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 7, comma 4-*undecies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «30 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

9. 104. Gadda, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 marzo 2027»;

b) al comma 2-*bis*, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026».

*** 9. 86.** Casasco, Squeri, Pella.

*** 9. 87.** Comaroli, Barabotti, Dara, Maccanti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

*** 9. 88.** Boschi, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 2-*bis*, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2026».

9. 89. Deidda, Amich, Frijia, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Baldelli, Longi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2026.

* **9. 90.** Frassini, Maccanti, De Bertoldi, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Iezzi, Bof.

* **9. 91.** Caroppo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 747, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prorogata anche per l'anno 2028 per un importo pari a 1,5

milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

9. 93. Caroppo, Pella, Paolo Emilio Russo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'incarico del presidente *pro tempore* dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è prorogato fino alla scadenza del consiglio di amministrazione del medesimo Ente e, comunque, non oltre il 10 aprile 2027, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 96. Iezzi, Comaroli, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 32, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

9. 97. Di Mattina, Andreuzza.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico nonché di mantenere gli attuali livelli occupazionali, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario e della puntuale definizione degli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, anche in funzione di prospettive di coinvolgimento di soggetti privati nella gestione dell'infrastruttura attualmente in corso di valutazione, il termine della gestione commissariale di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, viene prorogato al 31 dicembre 2027, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. 100. Bruzzone, Iezzi, Comaroli, Frassini, Cattoi, Bof, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si interpreta nel senso che la proroga della durata delle concessioni ivi prevista si applica a tutti i contratti di affidamento, sia totali che parziali, dei servizi e delle attività svolte in sub-concessione presso le aree di servizio autostradali. Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali e la tutela dei livelli occupazionali nelle aree di servizio autostradali, la suddetta proroga opera anche in favore dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge.

9. 101. Squeri.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027 con le seguenti: al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029.

* **10. 1.** Paolo Emilio Russo, Gentile.

* **10. 2.** Toni Ricciardi, Di Sanzo, Care', Porta.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2028.

10. 5. Toni Ricciardi, Porta, Care', Di Sanzo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2027.

10. 6. Di Giuseppe.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 11.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. 3. Maiorano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 12.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per consentire la stabilizzazione integrale del contingente reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire ulteriori procedure di stabilizzazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei limiti di 3.800 unità nell'Area dei funzionari e di 700 unità nell'Area degli assistenti per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con conseguente incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 101.829.195 euro per l'anno 2026, di 305.487.584 euro per l'anno 2027 e di 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-quater. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2-bis, i contratti del personale reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati fino al 31 dicembre 2028.

2-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-bis, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è inserito il seguente:

«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 129, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

12. 5. Dori, Grimaldi, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate Ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato del personale reclutato ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 31 dicembre 2026. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è altresì autorizzato a stabilizzare il medesimo personale, nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, previa verifica che il predetto personale possieda il requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione. Per le finalità di cui al primo e secondo periodo è autorizzata la spesa di 205.000.000 euro per l'anno 2026 e di 410.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 205.000.000 euro per l'anno 2026 e a 410.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, quanto a 5.000.000 euro per l'anno 2026 e a 210.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato del personale reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al 31 dicembre 2026. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Segretariato generale della

giustizia amministrativa è altresì autorizzato a stabilizzare il medesimo personale, nei propri ruoli, con corrispondente aumento della dotazione organica, previa verifica che il predetto personale possieda il requisito di dodici mesi di anzianità nella qualifica ricoperta e che risulti in servizio al momento di avvio della procedura di stabilizzazione. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2026 e di 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

12. 6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Ghio, Barbagallo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 194.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per gli anni 2026 e 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

12.7. Grimaldi, Dori, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano

nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 120.071.098 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 4-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

3-*ter*. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».

* **12. 10.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

* **12. 11.** Morrone.

* **12. 12.** Dori, Grimaldi, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «entro tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattordici anni».

** **12. 14.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

** **12. 16.** Morrone.

** **12. 17.** Dori, Grimaldi, Zaratti.

** **12. 18.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 5-bis, valutate in 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 20. Bagnai.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi del Programma di edilizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 2024, n. 112, ivi inclusi quelli previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, i contratti di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel suddetto Programma, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche oltre i limiti di età previsti a legislazione vigente.

* **12. 23.** Furguele, Iezzi, Comaroli.

* **12. 24.** Pella, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi di edilizia penitenziaria e del PNC, ivi inclusi quelli gestiti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, i contratti di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel suddetto Programma, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, per un periodo non superiore a 24 mesi, anche oltre i limiti di età ordinamentali.

12. 38. Cesa.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo differito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2025, n. 100, relativo alla responsabilità erariale, è differito al 31 dicembre 2026. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. 25. Panizzut, Comaroli, Iezzi, Bof, Frassini, Cattoi, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».

12. 28. Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

12. 35. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire il rafforzamento delle strutture organizzative del Ministero della giustizia, la validità della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1.000 unità di personale non dirigenziale con profilo di conducente di automezzi, bandito con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione (rif. prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024) del Ministero della giustizia, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. La graduatoria di cui al presente comma può essere utilizzata, fino alla medesima data, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, mediante scorrimento, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

12. 37. Pisano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità della capacità operativa necessaria all'attuazione degli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, e favorire la stabilizzazione del personale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga al limite di durata massima complessiva di trentasei mesi per ciascun contratto. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13. 1. Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

* **13. 2.** Rotelli, Trancassini, Cerreto, Testa.

* **13. 4.** Carloni, Bruzzzone, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.

* **13. 5.** Squeri.

* **13. 6.** Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere

l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.

2-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto

di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di

soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini

della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5.».

13. 9. Peluffo, Simiani, Roggiani, Girelli, Ferrari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027». Conseguentemente, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

13. 11. Gusmeroli, Zucconi, Squeri, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani, Casasco, Polidori, Milani, Mascaretti, Giovine, Maerna, Comba, Iaia, Schiano Di Visconti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono

aggiunte le seguenti: «, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

13. 17. De Palma.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera d), dopo le parole: diciassettesimo periodo, aggiungere le seguenti: le parole: «e dei subcommissari» sono soppresse e.

13. 15. Lovecchio.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»

13. 16. Milani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, l'obbligo di emissione e gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto è prorogato al 13 agosto 2026.

5-ter. Fino alla data di cui al comma 5-bis continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

5-quater. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026.»

13. 22. Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Il termine di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è prorogato fino al 30 giugno 2026.

5-ter. Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine massimo previsto nel comma 5-bis, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13. 24. Pella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi».

5-ter. Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di affidamento dei lavori.

5-ter. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'ultimo periodo è soppresso.

13.26. Cannizzaro.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: «dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2026»;

b) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il

primo trimestre del 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico»;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2026 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2026».

5-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

13.28. Cappelletti, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

13. 29. Paolo Emilio Russo, Pella, Gentile, Cannizzaro.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «svolgimento delle operazioni R1» sono inserite le seguenti: «o all'utilizzo di CSS-Combustibile conforme ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

2) dopo le parole: «si considera vincolante» sono inserite le seguenti: «, per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo,»;

3) le parole: «limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico» sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

13. 30. Furgiuele, Barabotti, Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia

dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime.

13. 33. Pella, Paolo Emilio Russo.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Gli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*) del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, si applicano fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2029. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla modifica del termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, in conformità alla presente disposizione.

*** 13. 34.** Tassinari.

*** 13. 35.** Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Cappelletti.

*** 13. 36.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

*** 13. 37.** Bakkali, Simiani, Gnassi, Evi, Curti, Ferrari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026.».

**** 13. 41.** Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

**** 13. 42.** Pietrella.

**** 13. 43.** Pella.

**** 13. 44.** Benzoni.

**** 13. 46.** Boschi, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 ottobre 2026, in alternativa alle modalità indicate nell'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in modalità cartacea.

* **13. 48.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **13. 49.** Tassinari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse;

b) alla lettera a), le parole: «risulti in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «abbia prestato servizio»;

c) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «quindici mesi continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi continuativi e non».

13. 54. Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

13. 55. Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «A partire dalla data» fino a: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, e per i dodici mesi successivi».

13. 56. Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole da: «A partire dalla data» fino a: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «A

partire dal 1° marzo 2026 e non oltre il 30 giugno 2026».

*** 13. 57.** Nevi.

*** 13. 58.** Caretta, Giorgianni.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sostituire le parole: «A partire dalla data» fino a: «31 dicembre 2025», con le seguenti: «A partire dal 1° marzo 2026 e non oltre il 30 giugno 2026, con priorità per gli impianti asserviti».

13. 31. Mattia.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023,

n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

13. 60. Bof, Zinzi, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Ziello.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il termine operativo delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica, fissato dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), è differito al 31 dicembre 2038 su tutto il territorio nazionale.

13. 64. Richetti, Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79, le parole: «non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

13. 66. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2030».

13. 68. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e

*delle politiche sociali e del Ministero
delle imprese e del made in Italy)*

1. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese:

a) all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «di incubatori certificati,» sono aggiunte le seguenti: «dal 1° luglio 2026» e le parole: «fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità, alle seguenti condizioni: fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie oltre i 12 mesi, e del 40 per cento per le operazioni fino a 12 mesi di durata, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, e fino alla misura massima del 70 per cento per le operazioni finanziarie oltre i 12 mesi e al 50 per cento per le operazioni fino a 12 mesi di durata, riferite alle PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 14. 1.** Centemero, Bof, Iezzi, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

*** 14. 2.** Squeri.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

b) alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal primo periodo, per l'anno 2026, alle fondazioni che si qualificano come enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali in regime residenziale e semiresidenziale e che sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche se non iscritte al repertorio delle notizie economiche e amministrative, l'importo massimo garantito dal Fondo è quello previsto dalla lettera a).».

14. 3. Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo al Fondo a sostegno dell'impresa femminile, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

14. 5. Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «non» è soppressa;

b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

14. 133. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

1-ter. L'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-*quater*. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.»;

b) al comma 5, le parole: «, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,» sono soppresse.

In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 giugno 2026.

1-*quinquies*. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.

14. 7. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

*(Inammissibile limit. al comma 1-*quater* e alle parole "o conferiti successivamente a esse" del comma 1-*quinquies*)*

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

1-*ter*. L'articolo 16, comma 6-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-*quater*. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso

deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.»;

b) al comma 5, le parole: «, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,» sono soppresse.

In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 aprile 2026.

1-*quiquies*. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.

* 14. 8. Pella, Battistoni.

(Inammissibile limit. al comma 1-quater e alle parole "o conferiti successivamente a essa" del comma 1-quiquies)

* 14. 9. Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.

(Inammissibile limit. al comma 1-quater e alle parole "o conferiti successivamente a essa" del comma 1-quiquies)

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico. L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.».

1-*ter*. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.

** 14. 10. Pietrella.

(Inammissibile limit. alle parole "o conferiti successivamente a essa" del comma 1-ter)

** 14. 11. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafe'.

(Inammissibile limit. alle parole "o conferiti successivamente a essa" del comma 1-ter)

**** 14. 12.** Faraone.

(Inammissibile limit. alle parole "o conferiti successivamente a essa" del comma 1-ter)

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

14. 143. Trancassini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di garantire certezza amministrativa, semplificazione procedurale e coerenza con i principi di trasparenza e neutralità economica, è prorogato, entro e non oltre il 31 marzo 2026, il termine per il pagamento, da parte dell'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli indennizzi a favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativi ai procedimenti già avviati, riferiti alle somme impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023 e 2024, e per i quali la documentazione istruttoria è stata integralmente trasmessa ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024. Per i procedimenti di cui all'anno 2025, il termine di pagamento è prorogato al 31 maggio 2026.

1-ter. Le somme che, all'esito dei predetti pagamenti, risultino non utilizzate sono destinate, nell'esercizio 2026, all'accoglimento delle domande presentate dai lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dipendenti da società non partecipate pubbliche titolari dei cantieri navali, o dai loro eredi, nonché dalle medesime società non partecipate pubbliche, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al successivo comma 1-quinquies.

1-quater. Per l'anno 2026, le risorse annualmente disponibili del Fondo sono destinate:

a) in favore dei lavoratori, nonché dei loro eredi, che abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro;

b) in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al successivo comma 1-quinquies. Il riparto è effettuato in base all'ordine di arrivo delle richieste.

1-*quinquies*. Il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, devono essere aggiornati al fine di dare attuazione ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, al secondo periodo dopo le parole: società partecipate di cui al suddetto periodo sono inserite le seguenti: , per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al successivo periodo.

14. 15. Paolo Emilio Russo, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel triennio 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2026-2029».

1-*ter*. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle

seguenti: «per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2030».

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **14. 23.** Mauri, Guerra, Bonafe', Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

* **14. 24.** Magi.

* **14. 25.** Boschi, Faraone.

* **14. 26.** Zaratti, Grimaldi.

* **14. 27.** Carfagna, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. La misura di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al beneficio per i datori di lavoro privato che assumono donne disoccupate vittime di violenza, è prorogata per il triennio 2027-2029.

14. 30. Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 193, è aggiunto il seguente:

«193-bis. La disposizione di cui al comma 191 è prorogata per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

* **14. 31.** Mauri, Guerra, Bonafe', Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

* **14. 32.** Zaratti, Grimaldi.

* **14. 33.** Boschi, Faraone.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

1-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'Allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2026.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14. 34. Barzotti, Aiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione aziendale, favorire il ricambio generazionale e garantire il pieno sviluppo dei processi di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano altresì per gli anni 2026 e 2027.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027, 270 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 54 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 38. Tucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato fino al 31 dicembre 2027 il regime di liquidazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. 41. De Micheli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 427, le parole: «30 settembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028, ovvero fino al 30 giugno 2029, a condizione che entro il 31 dicembre 2028 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione»;

b) dopo il comma 427, è aggiunto il seguente:

«427-bis. Le disposizioni di cui al comma 427 si applicano, con le medesime modalità, anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2028, ovvero fino al 30 giugno 2029, a condizione che entro il 31 dicembre 2028 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, in beni definiti nella Tariffa doganale d'uso integrata, di cui ai capitoli 84 e 87, e identificati con le voci da 8427 a 8441, 8474 e 8701, anche se prodotti in uno dei Paesi aderenti al Gruppo dei Sette.».

14. 44. Mancini, Roggiani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2026, 461,8 milioni di euro per l'anno 2027,

273,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 46. Morfino, Appendino, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;

b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».

14. 48. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Malavasi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e fino a giugno 2026»;

b) al comma 14, le parole: «e 12,2 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «17,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029»;

c) al comma 15:

1) all'alinea, le parole: «e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «17,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029»;

2) alla lettera a), le parole: «, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «17,2 milioni di euro per l'anno 2028, 8 milioni di euro per l'anno 2029».

14. 49. Volpi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche per gli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14. 50. Guerra, Scotto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Sono prorogate per gli anni 2026 e 2027 le disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

* **14. 51.** Guerra, Scotto.

* **14. 52.** Carotenuto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14. 54. Ghirra, Mari, Grimaldi, Zaratti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

* **14. 55.** Pietrella.

* **14. 56.** Bonafe', Guerra, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani.

* **14. 57.** Barabotti, Nisini, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

* **14. 58.** Pella.

* **14. 60.** Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.

* **14. 61.** Faraone.

* **14. 62.** Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, relativo agli incentivi all'autoimpiego nei settori

strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 22, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l'occupazione giovanile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) all'articolo 23, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l'occupazione delle lavoratrici svantaggiate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

d) all'articolo 24, comma 1, relativo agli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

14. 63. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 7, primo periodo, le parole: «e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 508,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2028»;

c) al medesimo comma 7, quarto periodo, le parole: «e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 508,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2028»;

d) al comma 9, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

*** 14. 67.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

*** 14. 68.** Faraone.

*** 14. 69.** Tenerini, Pella.

*** 14. 70.** Tirelli, Romano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 24, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 7, le parole: «e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027» sono

sostituite dalle seguenti: «, di 230,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2028»;

c) al medesimo comma 7, quarto periodo, le parole: «e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 230,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028»;

d) al comma 9, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

**** 14. 75.** Faraone.

**** 14. 76.** Tenerini, Pella.

**** 14. 77.** Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, De Luca.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo le parole: «della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica» sono inserite le seguenti: «e dei territori delle province di Frosinone, Latina e Rieti, ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021

e integrata dalla decisione C(2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022, e successive modifiche» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

14. 79. Ottaviani, Comaroli, Bof, Cattoi, Frassini.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

14. 80. Sottanelli, D'Alessio.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'attuazione della disposizione di cui al comma 201, lettera c), della legge 30

dicembre 2025, n. 199, è prorogata al 1° gennaio 2027.

14. 83. Ottaviani, Comaroli, Cattoi, Frassini, Iezzi, Bof.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 202 è sostituito dal seguente:

«202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 fatta eccezione per le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 201 che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni entro le rispettive date.».

14. 84. Pella, Paolo Emilio Russo, Cannizzaro, Gentile, Casasco.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «dal 1° luglio 2026» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quanto previsto alla lettera *c)*, la cui decorrenza è fissata al 1° luglio 2027».

14. 88. Guerra, Scotto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogate, in via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo:

a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente comma;

b) il numero e l'importo dei *voucher* di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della citata legge 28 giugno 2012, n. 92, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione

economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

14. 90. Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 495, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo il comma 495, è aggiunto il seguente:

«495-bis. Le deroghe di cui al comma 495 si applicano, entro il limite complessivo vigente di spesa per il personale, anche alle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che interessano i lavoratori assunti ai sensi del medesimo comma 495. In tali casi, l'amministrazione di destinazione subentra nella copertura finanziaria dei relativi posti e rappresenta nel piano triennale di fabbisogno del personale i soli costi a proprio carico».

14. 94. Cannizzaro, Arruzzolo, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

* **14. 95.** Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

* **14. 96.** D'Alessio.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2032».

** **14. 100.** Comaroli, Iezzi, Frassini, Cattoi, Ottaviani.

** **14. 101.** Pella, Gentile.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

b) al comma 2-bis, le parole: «anche per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

14. 108. Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 43, comma 1, alinea, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

b) dopo le parole: «di espropriazione» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero entro novanta giorni qualora debbano procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio»;

c) le parole: «ai sensi degli articoli 44, 49 e 50» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 44, 49, 50 e 51».

* **14. 110.** Bof.

* **14. 111.** Ottaviani.

* **14. 112.** Patriarca.

* **14. 113.** Tremaglia.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028».

**** 14. 119.** Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bof.

**** 14. 120.** Tirelli, Romano.

**** 14. 121.** Bonetti.

**** 14. 122.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

**** 14. 123.** Roggiani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il termine di cui alle disposizioni transitorie dell'Accordo Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 24 maggio 2027.

14. 125. Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, le parole: «dal 1° aprile 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».

*** 14. 134.** Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi.

*** 14. 135.** Faraone.

*** 14. 136.** Benzoni.

*** 14. 137.** Pella.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al periodo 2018-2026» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo 2018-2029».

**** 14. 140.** Ottaviani, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bof, Iezzi, Ziello.

**** 14. 141.** Pella, Nevi, Cattaneo, Tenerini.

**** 14. 142.** Rizzetto, Malagola, Michelotti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 146. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

*Art. 14-bis.
(Disposizioni concernenti termini
in materia di economia dello
spazio – regime transitorio)*

1. All'articolo 31 della legge 13 giugno 2025, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 12, 16, comma 3, 17, comma 2, lettera e), 18, 19, 21 e 29, acquistano efficacia decorso il termine di novanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13 e si applicano alle attività spaziali avviate successivamente a tale termine. Alle attività spaziali disciplinate da contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelle in corso alla data di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data; nel caso di estensioni di contratti per fasi successive di missioni già in corso, fa fede la data del primo contratto stipulato per la prima fase della missione.

1-ter. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui all'articolo 13, sono adottate eventuali misure correttive e integrative della presente legge che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, al fine di assicurare la piena funzionalità e coerenza della disciplina».

14. 011. Mascaretti, Comaroli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
*(Proroga di termini in materie
di competenza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali)*

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

3) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2026, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo ordinarie vigenti in base alla storia assicurativa del lavoratore»;

b) al comma 5, dopo le parole: «se maturati negli anni 2024 e 2025» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

c) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «se maturati negli anni 2024 e 2025» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi del successivo comma 3.

3. Alla legge 30 dicembre 2025, dopo l'articolo 1, comma 716, è inserito il seguente:

«716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028».

14. 016. Mari, Zaratti, Grimaldi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 15.

Sopprimere il comma 1.

* **15. 1.** Zaratti, Grimaldi.

* **15. 2.** Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: al 31 marzo 2026 con le seguenti: al 31 dicembre 2026.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 2:

sopprimere le parole: Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive;

sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

15. 6. Steger, Manes.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: al 31 marzo 2026 con le seguenti: al 31 dicembre 2026.

15. 7. Malaguti, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Mattia.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2026;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2027;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2028;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2024, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

15. 8. Carloni, Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Frassini, Bof, Cattoi, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Limitatamente alle imprese di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificate come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che non abbiano beneficiato degli aiuti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le disposizioni di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024 sono prorogate al 2026. A tal fine, all'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese

ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ed operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-ter del presente articolo.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1 sono subordinate al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del regolamento (UE) 2022/2472 ed alla condizione che i beneficiari non abbiano fruito degli aiuti della medesima natura previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»;

c) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. L'importo dell'agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro e in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento (*crop level* o *affected unit level*), escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:

a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media

olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici registrata nell'anno dell'evento;

b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla regione;

c) l'esclusione dal calcolo dei costi fissi o indiretti, in quanto comunque sostenuti, e dei costi aggiuntivi nella misura in cui siano stati coperti da risarcimenti assicurativi. L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.

1-*quater*. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto massima di cui al comma 1-*ter*.

1-*quinquies*. Presso ciascuna regione interessata è istituito un Nucleo tecnico di supporto composto da rappresentanti della regione, del CREA e delle organizzazioni agricole, con funzioni di armonizzazione e uniformazione dei criteri di valutazione. Per le imprese con attività miste o diversificate, il Nucleo valida la metodologia di separazione contabile necessaria ad isolare i costi e i ricavi dell'area colpita di cui al comma 1-*ter*.

1-*sexies*. La domanda è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-*ter*, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese

che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*septies*. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. 11. Buonguerrieri, Angelo Rossi, Lucaselli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari offerti, gli istituti zooprofilattici sperimentali sono tenuti a coprire i posti disponibili nel piano dei fabbisogni di personale, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando le graduatorie vigenti per i vari profili professionali approvate in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica già espletate presso tutti gli istituti zooprofilattici sperimentali d'Italia, fino ad esaurimento a partire da quelle con maggiore anzianità desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse.

3-ter. Per l'attuazione delle previsioni di cui al comma **3-bis**, gli istituti zooprofilattici sperimentali adeguano la programmazione dei fabbisogni di personale riguardo le modalità di reclutamento anche per le posizioni da coprire mediante procedure concorsuali già bandite ma non ancora espletate, adottando ogni ulteriore atto di competenza.

3-quater. L'efficacia delle graduatorie, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei concorsi pubblici indetti dagli istituti zooprofilattici sperimentali è prorogata di un anno dalla scadenza.

15. 12. Sottanelli, Bonetti.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma **2-ter**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ad impianti fotovoltaici con moduli a terra, di potenza fino ad 1 MW, che aderiscono alle comunità energetiche rinnovabili.»;

b) al comma **2-quater**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

* **15. 18.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **15. 19.** Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.

* **15. 20.** Gadda, Faraone.

* **15. 22.** Nevi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **3-bis**, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. 23. Carloni, Cavandoli, Comaroli, Iezzi, Cattoi, Bof, Frassini, Ottaviani.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **3-bis**, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **15. 24.** Schullian, Steger, Manes.

* **15. 25.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **15. 27.** Gadda, Faraone.

* **15. 30.** Romano.

* **15. 31.** Castiglione, Nevi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. È prorogato, per l'anno 2026, il funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, per interventi di prevenzione e per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, ivi compresi quelli per i quali i relativi interventi compensativi non sono stati ancora liquidati alla data del 31 dicembre 2025, assegnando la somma di 5 milioni di euro destinati al relativo capitolo di parte corrente 1476 «Fondo di solidarietà nazionale», istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. 32. Caretta, Ciaburro.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

* **15. 33.** La Salandra, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.

* **15. 34.** Nevi.

* **15. 35.** Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

* **15. 36.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **15. 59.** Caramiello, Fede, Iaria, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Cherchi, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

** **15. 40.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

** **15. 42.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

** **15. 43.** Romano.

** **15. 44.** Schullian, Steger, Manes.

** **15. 45.** Gadda, Faraone.

** **15. 48.** Castiglione, Nevi.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024, 2025 e 2026».

* **15. 51.** Schullian, Steger, Manes, Gebhard.

* **15. 52.** Carloni, Cavandoli, Iezzi, Comaroli.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

15. 53. Ciaburro, Caretta.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, è differita al 1° luglio 2027.

15. 54. Vaccari, Ubaldo Pagano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Limitatamente ai mezzi agricoli di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine ultimo per la consegna dei beni strumentali agevolabili, previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2024, è prorogato al 31 marzo 2026. Il termine di cui all'articolo 12, comma 6, del medesimo decreto è prorogato al 30 aprile 2026.

* **15. 55.** Maiorano.

* **15. 58.** Caramiello, Fede, Iaria, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Cherchi, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

15. 56. Maiorano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nel corso del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «fino al 31 dicembre 2024»

sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti all'articolo 78, comma 1-*quinquies*, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento. L'erogazione è comunque subordinata alla verifica, in sede di saldo, della regolarità contributiva e della posizione debitoria dei beneficiari. In caso di esito negativo di tali verifiche, i contratti sono soggetti a clausola risolutiva espressa con effetti retroattivi e alla restituzione delle somme eventualmente già corrisposte.»

15. 57. Maiorano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Proroga termini in materia di incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per

l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2026».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **15.04.** Gadda, Faraone.

* **15.07.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **15.09.** Schullian, Steger, Manes.

* **15.012.** Castiglione, Nevi.

* **15.013.** Romano.

* **15.014.** Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Mari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

Art. 16.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativi all'obbligo di stipula di contratti assicurativi per i rischi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito fino a novanta giorni a decorrere dalla piena operatività del portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione previsto dall'articolo 1,

comma 105-*bis*, della legge 30 dicembre 2023, 213.

16.1. Simiani, Bonafe', Guerra, Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

* **16.2.** Pella.

* **16.4.** Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

* **16.5.** Boschi, Faraone.

* **16.7.** Curti, Pandolfo, Bonafe', Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.

16. 10. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di stabilimenti balneari,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «le inondazioni» sono aggiunte le seguenti: «le mareggiate,».

16. 11. Simiani, Bonafe', Curti, Evi, Ferrari.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Al comma 2, dopo le parole: turistico ricettive aggiungere le seguenti: e termali.

*** 16. 14.** Bonafe', Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

*** 16. 15.** Deborah Bergamini, De Palma, Tenerini, Pella.

*** 16. 16.** Giuliano, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, è rifinanziata per l'importo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16. 24. Rubano.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato, per gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, al 1° gennaio 2028.

16. 27. Frijia, Giorgianni.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato, per le agenzie di viaggio e turismo, al 1° gennaio 2028.

16. 28. Caramanna.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° maggio 2026».

16. 39. Osnato.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

16. 29. Steger, Manes.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

* **16. 31.** Caramanna.

* **16. 33.** Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bof, Iezzi, Ziello.

* **16. 34.** Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di consentire, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, la definizione

di un quadro regolatorio nazionale coerente con le disposizioni applicate negli altri Paesi dell'Unione, sino al dodicesimo mese successivo all'applicazione degli esiti delle procedure di infrazione INFR(2024)2243 (Grecia) e INFR(2022)4121 (Regno di Spagna), la disciplina di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, non si applica alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive asservite alle strutture turistico ricettive.

** **16. 35.** Deborah Bergamini, Tassinari, Pierro.

** **16. 36.** Steger, Manes.

Relatore	Relatore	Relatore
Relatore	Governo	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate per il periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 31 agosto 2026.

16. 37. Boschi, Faraone.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Proroga di termini in materia elettorale)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 gennaio 2026» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

16.01. Magi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>
<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>	